

BILANCIO

L'approvazione del rendiconto 2023 impone il ricalcolo degli spazi assunzionali

di **Manuela Sodini**

Seminario di specializzazione

Revisione enti locali

Scopri di più

Comuni, città metropolitane e province, per determinare **gli spazi assunzionali a tempo indeterminato** si basano sul criterio della **sostenibilità finanziaria**, come previsto dall'[articolo 33, D.L. 34/2019](#); criterio che è andato a sostituire il previgente sistema (c.d. turn-over), sostanzialmente ancorato a **dati storici connessi ai risparmi di spesa** derivanti dalle **cessazioni di personale**.

Il calcolo della sostenibilità finanziaria si basa su un rapporto che vede, al **numeratore**, **la spesa di personale** e, al **denominatore**, **la media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti, al netto del fondo crediti dubbia esigibilità** (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione.

I predetti enti territoriali possono procedere ad **assunzioni di personale a tempo indeterminato** sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente **non superiore a un valore soglia**, determinato come percentuale, **differenziata per fascia demografica**, rispetto alla media delle entrate correnti relative agli **ultimi tre rendiconti approvati**, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità **stanziato nel bilancio di previsione**. L'[articolo 33, D.L. 34/2019](#), rimette a **due decreti attuativi** del Ministro della pubblica amministrazione, un decreto per le province e città metropolitane (decreto ministeriale 11.1.2022) e uno per i comuni (decreto ministeriale 17.3.2020), **l'individuazione delle fasce demografiche e i valori soglia**.

L'approvazione del consuntivo 2023 comporta, per i suddetti enti, **l'obbligo di rivedere la programmazione del fabbisogno del personale**; in particolare, va **ricalcolata la spesa di personale** sulla base dei dati del consuntivo 2023 e le entrate correnti sulla media dei consuntivi 2021-23 e il Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) **sul bilancio assestato del 2023**.

Tutto ciò può determinare possibili modifiche nella **quantificazione delle capacità assunzionali**.

Tale obbligo di ricalcolo non si evince direttamente dal richiamato [articolo 33, D.L. 34/2019](#), ma la giurisprudenza contabile ha da tempo sottolineato come **la programmazione dei fabbisogni triennale debba essere aggiornata ad ogni successivo rendiconto della gestione**, a prescindere dal dato utilizzato per la sua formulazione.

In particolare, la deliberazione 55/2020/PAR della Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna ha chiarito che, per **“ultimo rendiconto della gestione approvato”** debba intendersi il primo rendiconto utile **approvato in ordine cronologico a ritroso**, rispetto all'adozione della procedura di assunzione del personale.

Desumere il dato relativo alla spesa del personale dall' “ultimo rendiconto della gestione approvato” è in linea con la finalità, propria della nuova normativa, di **introdurre un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria** della spesa di personale nell'ottica di una programmazione maggiormente flessibile della spesa per il personale, rimodulabile anche **nel corso del medesimo esercizio in cui l'ente procede all'assunzione**.

Pertanto, se il ricalcolo evidenzia un cambiamento nella situazione, più precisamente un riposizionamento rispetto ai valori soglia individuati nei due decreti attuativi (quello per province e città metropolitane e quello per i comuni), sarà necessario **adeguare la programmazione delle assunzioni per renderla coerente con il dato aggiornato**.

Questo comporta un eventuale **variazione dei documenti di programmazione: DUP** (Principio contabile applicato della programmazione, [Allegato n.4/1 D.Lgs. 118/2011](#), sezione operativa, programmazione delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale a livello triennale e annuale entro i limiti di spesa e della capacità assunzionale dell'Ente in base alla normativa vigente),

Bilancio di previsione e PIAO (che come noto comprende il Piano triennale dei fabbisogni di personale), ricordando, come precisato dalla *faq Arconet n. 51 del 16.2.2023*, che gli enti locali avviano il ciclo della programmazione relativo al triennio successivo approvando il DUP, mentre il PIAO è lo strumento di programmazione adottato al termine del ciclo della programmazione finanziaria.

Sul punto, è opportuno ricordare che l'organo di revisione, ai sensi dell'articolo 239, Tuel, rilascia un proprio **parere sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria**; inoltre, in base al richiamato [articolo 33, D.L. 34/2019](#), province, città metropolitane e comuni, possono procedere ad **assumere personale a tempo indeterminato**, solo in presenza di un'**asseverazione dell'organo di revisione sul rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio**.